



10 16657  
Consorzio per le  
**AUTOSTRAD E SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO  
1467/FE

CONSORZIO AUTOSTRAD E SICILIANI  
Liquidazione n. 4851 Atto n. 1 del 2018  
Impegno assunto Cap. 42 Bil. 2018  
Provvedimento 2823/18  
Messina 5/12/18 *A.*

DECRETO DIRIGENZIALE N. 958/DA del 03 DIC. 2018

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione fattura n° 18 del 14/11/2018 – Avv. Franciò Alessandro. Giudizio Miano Antonia/Cas. Corte d'Appello di Messina R.G. 629/16.

#### Premesso:

**Che** è stato conferito all'Avv. Franciò Alessandro, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Miano Antonia dinanzi alla Corte d'Appello di Messina;

**Che** si è proceduto con decreto dirigenziale n° 572 del 23/07/2018 ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap.42, impegno n° 2923/1, per complessivi € 3.894,39 incluse CPA e IVA;

**Che** il giudizio si è concluso con la sentenza n° 621 del 10/07/18 che si allega;

**Considerato** che l'Avv. Franciò Alessandro, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 18 del 14/11/2018 per l'importo di € 3.894,39 incluse CPA e IVA;

**Vista** la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

**Visto** il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

**Accertato** che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Liquidare** la fattura n° 18 del 14/11/2018, che si allega in copia, dell'importo di € 3.894,39 all'Avv. Franciò Alessandro c.f. FRNLSN73D17F158E con studio in Vi.le Bocchetta, 43 - 98122 Messina, tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT95M0200816531000040087278
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo  
Dott. Antonino Caminiti

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **0005175079**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**  
Telefono del trasmittente: **05750505**  
E-mail del trasmittente: **info@arubapec.it**

*delusione  
Fattura n°  
F/15 del  
16/11/2019  
4*

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02696540836**  
Codice fiscale: **FRNLSN73D17F158E**  
Nome: **ALESSANDRO**  
Cognome: **FRANCIO'**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIALE BOCSETTA N. 43**  
CAP: **98122**  
Comune: **MESSINA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02696540836**  
Codice Fiscale: **FRNLSN73D17F158E**  
Denominazione: **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

### Dati della sede

Indirizzo: **C.DA SCOPPO C.P. 33**  
CAP: **98100**  
Comune: **MESSINA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto

# emittente

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**

Codice Fiscale: **01879020517**

Denominazione: **ArubaPEC S.p.A.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Per informazioni sui servizi di fatturazione elettronica visitate il sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-11-14** (14 Novembre 2018)

Numero documento: **F18**

Importo totale documento: **3894.39**

Causale: **GIUDIZIO CONSORZIO AUT. C. MIANO ANTONIA CORTE  
DI APPELLO LAV. RG N. 629 2016**

## Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)

Importo ritenuta: **613.87**

Aliquota ritenuta (%): **20.00**

Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)

Aliquota contributo cassa (%): **4.00**

Importo contributo cassa: **122.77**

Imponibile previdenziale: **3069.35**

Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **COMPETENZE SECONDO d.m. 37 2018**  
**complessità bassa riduzione al 50%**  
Valore unitario: **3069.35000000**  
Valore totale: **3069.35000000**  
IVA (%): **22.00**  
Soggetta a ritenuta: **SI**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **3192.12**  
Totale imposta: **702.27**

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)  
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **avvocato alessandro franciò**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **3280.52**  
Istituto finanziario: **unicredit banca spa**  
Codice IBAN: **IT97M0200816507000040087278**  
Codice BIC: **UNCRITM1I28**

Per informazioni visitate il sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Copie per uso interno amministrativo





Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

46/18

Oggetto: Impegno spesa conferimento incarico legale avv. **FRANCIO' ALESSANDRO** nel Giudizio dinnanzi alla **CORTE D'PELLO DI MESSINA SEZ.LAVORO**, promosso da **MIANO ANTONIA c/ CAS**

DECRETO DIRIGENZIALE N. 572 /DA del 23 LUG 2018

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso che** il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'avv. **FRANCIO' ALESSANDRO** cod fisc. FRNLSN73D17F158E l'incarico di difendere e rappresentare il **CAS**, nel Giudizio promosso da **MIANO ANTONIA** dinnanzi al **CORTE D'PELLO DI MESSINA SEZ.LAVORO**, avverso la Sentenza 519/2016 del Tribunale di Messina, rilasciando apposita procura che si allega al presente decreto sotto la lettera "A";

**Che** il legale di fiducia incaricato avv. **FRANCIO' ALESSANDRO** ha accettato, nell'ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso ai minimi di tariffa ridotti al 50% come da nota del 18/6/18 che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B" per l'importo complessivo di € 3894,39 inclusa CPA e IVA;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Vista** la nota prot. 8076 del 16/04/2018 con la quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 31 Luglio 2018;

**Vista** la nota prot. 21226 del 24/04/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 31.07.2018 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

**Visto** il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

**Accertato** che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. **FRANCIO' ALESSANDRO** nato a Messina il 17/4/1973 cod. fisc. FRNLSN73D17F158E di rappresentare e difendere il **CAS**, nel Giudizio dinnanzi alla **CORTE D'PELLO DI MESSINA SEZ.LAVORO** promosso da **MIANO ANTONIA**;
- **Impegnare** la somma di € 3894,39 inclusa CPA e IVA, sul capitolo 42 denominato "Legali notarili e vidimazioni" del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa disponibilità;
- **Dare** atto che eventuali spese anticipate in nome e per conto del Consorzio saranno successivamente impegnate, previa rendicontazione debitamente documentata, con separato provvedimento.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto: Il Direttore Generale f.f.  
Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo  
Dott. Antonino Caminiti

# Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Corte d' Appello**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità bassa**

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 980,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 675,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 2.030,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 1.653,00
<b>Compenso tabellare (valori minimi)</b>	<b>€ 5.338,00</b>

## **RIDUZIONI ( in % sul compenso )**

Riduzione del 50 % su € 5.338,00 resp. art 96 c.p.c. o pronunce in rito (art. 4, comma 9)	€ -2.669,00
<b>Compenso al netto delle riduzioni</b>	<b>€ 2.669,00</b>

## **PROSPETTO FINALE**

<b>Compenso tabellare</b>	<b>€ 5.338,00</b>
<b>Totale variazioni in diminuzione</b>	<b>- € 2.669,00</b>
<b>Compenso totale</b>	<b>€ 2.669,00</b>
<b>Spese generali ( 15% sul compenso totale )</b>	<b>€ 400,35</b>
<b>Cassa Avvocati ( 4% )</b>	<b>€ 122,77</b>
<b>Totale Imponibile</b>	<b>€ 3.192,12</b>
<b>IVA 22% su Imponibile</b>	<b>€ 702,27</b>
<b>IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE</b>	<b>€ 3.894,39</b>

621/2018 Reg. Sent.  
629/2016 R. G. Loro  
2106/2018 Cron.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte d'Appello di Messina, Sezione per le controversie di lavoro, composto da:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Alfonsa Tullia Rizzo | Presidente rel. |
| 2) dott. Letterio Villari     | Consigliere     |
| 3) dott. Beatrice Catarsini   | Consigliere     |

Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 629/2016 R. G. anno 2016 promossa in grado di appello

D A

Miano Antonia, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Catena Sciammetta  
- Appellante -

CONTRO

Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandro Franciò

- Appellato

All'udienza di discussione del 10.7.2018 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi

Fatto e Motivi

Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina Miano Antonia premettendo di avere lavorato alle dipendenze del Consorzio per le Autostrade Siciliane a partire dall' anno 2003 e fino all' anno 2008 in forza di sette contratti a tempo determinato stipulati al fine di *"sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio"* e anche in forza di contratti stipulati non in forma scritta, chiedeva la conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato a far data dalla prima assunzione, ovvero dalla data in cui aveva iniziato a svolgere attività lavorativa in assenza di contratto, con la condanna al pagamento delle retribuzioni spettanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro.

Chiedeva in subordine il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dalla illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro, con condanna del CAS al pagamento della somma corrispondente, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane - d'ora in poi, CAS - costituitosi in giudizio opponeva alle domande che le assunzioni stagionali di personale ATE (Agenti Tecnici esattori) erano avvenute legittimamente per fronteggiare le esigenze temporanee ed eccezionali del servizio di esazione coincidenti con i periodi di maggior flusso veicolare, e che il ricorso al lavoro flessibile era l'unico possibile



stante il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Sottolineando la sua natura di ente pubblico non economico, rilevava che le disposizioni in materia di assunzione di personale da parte delle pubbliche amministrazioni (e in particolare l' art.36 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165) non consentivano la trasformazione o conversione in rapporto a tempo indeterminato, richiesta dal ricorrente, e chiedeva il rigetto di tutte le domande opponendo alla domanda di risarcimento del danno che era carente ogni allegazione e prova sull'esistenza del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione delle disposizioni legislative.

Con sentenza n. 519/2016 emessa il 21.3.2016 il G.L. del Tribunale di Patti rilevato che la ragione giustificatrice dell'apposizione del termine ai contratti era da ritenere del tutto generica, che in effetti in alcuni periodi lavorati non risultava stipulato alcun contratto scritto a tempo determinato, affermata, però la natura di ente pubblico non economico del Consorzio, rigettava la domanda principale volta alla declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannava il Consorzio a risarcire il danno alla Miano che quantificava in cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori.

Con ricorso depositato il 19.9.2016 interponeva appello avverso la superiore sentenza Miano Antonia che, ribadendo le proprie allegazioni circa la natura "economia" dell'ente, da cui scaturiva il diritto alla conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato, assumeva che non sussistesse alcun impedimento giuridico alla rivendicata declaratoria di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e reiterava le domande azionate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Si doveva anche dell'importo liquidato dal primo giudice a titolo risarcitorio rivendicando aumento venti dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Il Consorzio Autostrade Siciliane, costituitosi, ribadiva ulteriormente la propria natura di ente pubblico non economico, precisava di avere assunto Miano Antonia a seguito di selezione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato al fine di *"sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio"* con periodi di lavoro di contenuti nell'anno senza che ricorresse quella successione di contratti che poteva dar luogo alla configurazione di abuso.

Opponeva, quindi, alle domande che le assunzioni stagionali di personale ATE erano avvenute legittimamente per fronteggiare le esigenze temporanee ed eccezionali del servizio di esazione coincidenti con i periodi di maggior flusso veicolare.

Sottolineando la sua natura di ente pubblico non economico, rilevava che le disposizioni in materia di assunzione di personale da parte delle pubbliche amministrazioni (e in particolare l' art.36 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165) non consentivano la trasformazione o conversione in rapporto a tempo indeterminato, richiesta dal ricorrente, e chiedeva il rigetto di tutte le domande opponendo alla domanda di risarcimento del danno che era carente ogni allegazione e prova



*dall'ordinamento - qualcosa di più (la conversione del rapporto e quindi la reintegrazione nel posto di lavoro oltre all'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, cit.) rispetto al lavoratore pubblico (al quale è riconosciuto solo il risarcimento del danno da quantificarsi innanzi tutto nella misura della stessa indennità risarcitoria)".*

E' stato, infatti sottolineato che l'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, per il lavoratore privato, è in chiave di contenimento del danno risarcibile secondo i criteri ordinari; contenimento che è risultato essere compatibile con i parametri costituzionali degli artt. 3, 4 e 24 Cost., (Corte cost. n. 303 del 2011, cit.); mentre per il lavoratore pubblico invece è, all'opposto, in chiave agevolativa, di maggior tutela nel senso che, in quella misura, risulta assolto l'onere della prova del danno che grava sul lavoratore.

L'esigenza di interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede un'adeguata reazione dell'ordinamento che assicuri effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest'ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere, comporta, sendo quanto sottolineato dalla Corte di Cassazione che *"è su questo piano che tale interpretazione adeguatrice deve muoversi per ricercare dal sistema complessivo della disciplina del rapporto a tempo determinato una regola che soddisfi l'esigenza di tutela suddetta"*.

L'indennità ex art. 32, comma 5, quindi, va ad innestarsi, nella disciplina del rapporto, in chiave agevolativa dell'onere probatorio del danno subito e non già in chiave di contenimento di quest'ultimo, come per il lavoratore privato.

In sostanza, come ribadito dalla Corte di Cassazione, il lavoratore pubblico ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio, all'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5. Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perchè impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato.

A tale indirizzo intende aderire questa Corte.

Circa il quantum del risarcimento si tiene conto del numero e della durata dei contratti e, pertanto ritiene la Corte congruo determinare l'entità del danno nella misura di sei dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi come per legge.

La sentenza appellata deve conseguentemente essere riformata.

Le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando; nel contraddittorio delle parti costituite;

In parziale riforma della sentenza n. 519/2016 emessa il 21.3.2016 dal G.L. del Tribunale di Patti, condanna il Consorzio Autostrade Siciliane a corrispondere a Miano Antonia, a titolo di risarcimento del danno sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita;

Conferma, nel resto, l'appellata sentenza;

Condanna il Consorzio Autostrade Siciliane a pagare a Miano Antonia le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio che, quanto al primo grado, vengono liquidate in € 1.200,00 e quanto al secondo grado in € 2.766,00 oltre IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'Avvocato Maria Catena Sciammetta;

Così deciso a Messina il 10.7.2018.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Giuseppe PAINO)



IL PRESIDENTE

*Alberto Cella*